STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 25

Sanzioni disciplinari per il personale in prova

Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni: sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore; retrocessione; revoca; destituzione; comportano, per il personale in prova, il licenziamento. Autorita' competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, e' il direttore generale. Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, e' prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facolta' di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle autorita' previste dall'articolo 125. In questo caso, il personale in prova e' punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed e' applicabile altresi' l'articolo 124 (circostanze attenuanti).

Versione in vigore dal 19 marzo 1974, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-25-sanzioni-disciplinari-per-il-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

personale-in-prova/versione/15